

AS 2942


Subemendamento all'emendamento 19.0.2001

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole «in favore» aggiungere le seguenti: «*delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le società e gli organismi a partecipazione pubblica*»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, o sono inferiori ai corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «*Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi*».

Sangalli



19/0/2001/3